



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'Associazione Italiana della Croce Rossa, con sede in Roma, Via Bernardino Ramazzini 31, in persona del Presidente Nazionale Facente Funzioni di seguito indicata "C.R.I."

E

L'AGESCI Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, con sede in Roma, Piazza Pasquale Paoli n. 18, in persona dei Presidenti del Comitato nazionale, di seguito indicata "AGESCI" di seguito anche collettivamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- C.R.I. è una Organizzazione di Volontariato, che svolge compiti di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e appartenente al Movimento Internazionale della Croce Rossa che ha per scopo l'assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto ex art. 1, c. 1 d.lgs. 28 settembre 2012, n. 178;
- C.R.I. è persona giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 178/2012, così come modificato dall'art. 99 del D.Lgs. n. 117/2017 ed è l'unica Associazione nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale, quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ed è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario;
- l'obiettivo principale della Croce Rossa Italiana è quello di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace";
- nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 9.1 del proprio Statuto, CRI può stringere accordi con altre organizzazioni, enti, associazioni o organismi nonché con i poteri pubblici per la realizzazione di progetti specifici, conformi ai Principi Fondamentali ed agli scopi dell'Associazione;
- C.R.I. annovera tra i suoi compiti istituzionali l'incentivazione e la promozione della partecipazione dei giovani e giovanissimi alle finalità e alle attività della Croce Rossa, che in linea con le indicazioni della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Youth Policy, Strategia 2020), realizza un intervento volto a promuovere lo "sviluppo" del giovane, nonché la diffusione fra i giovanissimi dei principi, delle finalità e degli ideali della Croce Rossa.;
- C.R.I. contribuisce a sviluppare le capacità dei giovani affinché possano agire come agenti di cambiamento all'interno delle comunità, promuovendo una cultura della cittadinanza attiva e favorendo l'operatività dei Giovani della Croce Rossa nelle aree di interesse generale dell'Associazione;
- C.R.I., nel perseguimento dei propri fini statutari, svolge attività istituzionali e d'interesse pubblico, quale a titolo esemplificativo, il servizio di soccorso sanitario nonché attività di promozione della salute, sviluppo dell'educazione alla salute e la promozione di stili di vita sani e sicuri e a tal fine offre, tra gli altri, diversi percorsi formativi rivolti alla popolazione con l'obiettivo di un pieno coinvolgimento e sensibilizzazione all'educazione, all'assistenza, alla



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

prevenzione e al soccorso del singolo cittadino, propone ed organizza, tra l'altro, anche diversi e molteplici corsi avanzati rivolti tanto ai sanitari, quanto alla popolazione, quali a titolo puramente esemplificativo corsi ALS, PALS, PTC-A, MIMMS, corsi Primo soccorso, Manovre Salvavita Pediatriche, Basic Life Support, nonché corsi di formazione professionalizzanti/abilitanti, quali per mera esemplificazione BLS-D + PBLIS-D. Inoltre, l'Associazione promuove le attività di erogazione di corsi formazione ed aggiornamento per tutte quelle materie inerenti alla normativa di cui al D.lgs. 81/08 e s.m.i.;

- C.R.I. agisce su tutto il territorio nazionale anche grazie ai propri Comitati, articolazioni territoriali dotate di autonomia patrimoniale, organizzativa, amministrativa, finanziaria e operativa, che intervengono in funzione dei bisogni e delle vulnerabilità della comunità alla quale rivolgono il loro operato;
- AGESCI è una Associazione educativa, che si propone di contribuire alla formazione della persona nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche secondo i principi e il metodo dello scautismo ideato da Baden-Powell, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi. L'Associazione, quale iniziativa educativa liberamente promossa da credenti, vive nella comunione ecclesiale la scelta cristiana. L'Associazione non ha alcun fine di lucro; svolge la propria attività nel rispetto della libertà, dignità e uguaglianza degli associati e dei principi di democrazia;
- Nell'ambito delle Strategie nazionali di intervento 2021-2025 AGESCI ha scelto di rafforzare ulteriormente la propria azione educativa e dare una direzione di senso alle azioni della quotidianità per fare sì che ognuno, dal più piccolo al più grande, lasci la propria impronta per un cambiamento rivolto al bene collettivo, in particolare a quello dei più deboli e degli ultimi.
- AGESCI svolge, nel rispetto della normativa vigente, in via principale, come attività di interesse generale a favore di associati o di terzi, l'educazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d del Codice del Terzo settore. Opera altresì nel campo della protezione civile, svolgendo attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi calamitosi nonché attività di formazione e addestramento, con stile, forme e ambiti d'intervento coerenti con le proprie finalità e tradizioni educative e di servizio.
- AGESCI realizza il suo impegno al di fuori di ogni legame o influenza di partito, tenendo conto dell'operato degli altri ambienti educativi. I principi fondamentali propri dello scautismo, sono proposti attraverso un modello educativo che vede i giovani come autentici protagonisti della propria crescita, orientata alla "cittadinanza attiva" ed è attento a riconoscere valori, aspirazioni, difficoltà e tensioni nel mondo dei giovani;
- Le organizzazioni internazionali di cui CRI e AGESCI fanno parte - rispettivamente, da un lato, della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa e, dall'altro, dell'Organizzazione Mondiale del Movimento Scout (WOSM) nonché l'Associazione Mondiale delle Guide ed Esploratrici (WAGGGS)- sono da tempo partner e hanno operato insieme alla redazione di importanti documenti di azione;
- C.R.I e AGESCI durante il periodo della pandemia hanno collaborato positivamente alla costruzione di percorsi di formazione e tutela della salute dei propri associati.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le Parti riconoscono che le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Articolo 2 – Oggetto

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si vincolano a garantire un reciproco sostegno nell'ambito di progetti e iniziative sviluppate in via autonoma dai singoli contraenti e a collaborare per la realizzazione e l'organizzazione, in via congiunta, di attività e iniziative di pubblico interesse, anche allo scopo di consolidare i reciproci rapporti e favorire lo scambio di informazioni;

Le Parti, ognuno nel rispetto delle proprie programmazioni, delle proprie competenze territoriali e dei protocolli locali, si dichiarano disponibili a definire delle attività di formazione e informazione in un'ottica di reciproca collaborazione che consenta l'acquisizione ed il potenziamento delle competenze teoriche e pratiche dei propri volontari. CRI realizzerà e pianificherà iniziative ed eventi formativi; Agesci si adopererà al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle attività e dei servizi che CRI svolge sul territorio.

Costituiscono aree di interesse comune:

- formazione del carattere e della persona;
- sviluppo delle abilità manuali e della progettualità pratica;
- tutela della salute e della vita;
- servizio verso il prossimo e la comunità, con particolare attenzione alla cultura di preparazione all'emergenza nonché l'attenzione all'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici;
- lotta alle discriminazioni e promozione di una cultura di nonviolenza e di pace;
- i sentimenti di amicizia e fratellanza internazionale e le relative forme di cooperazione;
- protagonismo giovanile, partecipazione associativa ed importanza dei giovani come agenti di cambiamento.

Agesci e CRI intendono collaborare in eventi nonché in attività a carattere info-formativo nel campo del soccorso sanitario, del pronto intervento, nonché della conoscenza di quel complesso di servizi rivolti alle fasce deboli e indifese della collettività.

A tal riguardo, AGESCI dichiara di essere consapevole dell'autonoma soggettività giuridica dei Comitati territoriali rispetto a CRI e che resta ferma l'autonomia decisionale del Comitato territorialmente competente nell'ambito della realizzazione delle attività previste dal presente protocollo.

In particolare, le Parti, ognuno per quanto di specifica competenza, si impegnano a collaborare al fine di:

- scambiarsi reciprocamente competenze e tecniche utili per il servizio, anche negli ambiti della protezione civile e della dimensione internazionale;
- collaborare attivamente nel campo delle politiche giovanili;
- favorire l'educazione non formale dei giovani e la loro partecipazione attiva, sia all'interno della vita associativa sia all'interno della comunità sociale, al fine di aumentarne la padronanza, il senso di protagonismo e la responsabilità;
- promuovere campagne congiunte di comunicazione, anche tramite i propri social network, volte alla sensibilizzazione sul tema dell'educazione sanitaria e della prevenzione, sulla cultura dell'assistenza alla persona, in materia ambientale e, più in generale, sulle aree di



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

comune interesse delle Parti;

- collaborare per il buon andamento delle attività e a fornire tutto dovesse rendersi necessario per il buono sviluppo e la corretta esecuzione del presente accordo.

Articolo 3 - Durata, proroga e recesso

Il presente accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata triennale.

Le Parti convengono di escludere espressamente la possibilità di tacito rinnovo, essendo possibile addivenire al rinnovo del presente Protocollo esclusivamente mediante successivi accordi sottoscritti da entrambe le Parti. Il termine del presente Protocollo non pregiudica la validità e la durata dei progetti, dei programmi e delle attività decise ed avviate prima del predetto termine.

Le parti possono recedere dal presente accordo in ogni tempo, mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento/PEC, con preavviso di almeno n. 30 giorni. Il recesso non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Protocollo d'intesa già eseguita.

Articolo 4 - Segretezza

Agesci, nel periodo di vigenza dell'accordo, è tenuta a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nelle attività oggetto del presente accordo, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che gli fossero comunicati da C.R.I. in virtù del presente accordo e che non costituiscano l'oggetto dell'accordo stesso.

C.R.I., analogamente, è tenuto a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nelle attività oggetto del presente accordo, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che gli fossero comunicati da Agesci, in virtù del presente accordo e che non costituiscano l'oggetto dell'accordo stesso.

Articolo 5 - Trattamento dei dati personali

I dati personali saranno trattati dalle Parti al solo fine dell'esecuzione del presente accordo, degli adempimenti di legge, e a tutto quanto riconducibile a prescrizioni normative o regolamentari. I suddetti trattamenti saranno svolti nel rispetto della normativa in materia di data protection. Più precisamente, per normativa di data protection s'intendono il Regolamento Europeo 2016/679 ("General Data Protection Regulation 679/2016 – GDPR") e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy") come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Resta inteso che, in assenza di specifiche disposizioni correlate a singoli progetti o attività per le quali potrebbe rendersi necessaria la nomina di una delle parti a "Responsabile del Trattamento dei Dati" ai sensi dell'art.28 del Regolamento Europeo 2016/679 o l'adozione di accordi di Contitolarietà ai sensi dell'art.26 del medesimo Regolamento, le Parti tratteranno i dati personali in loro possesso in qualità di Titolari autonomi, ai sensi dell'art.24 del Regolamento.

Articolo 6 - Uso dell'Emblema e Codice Etico

I loghi delle parti potranno essere utilizzati unicamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo, previo consenso scritto della Parte cui il logo appartiene. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio, del logo e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Le Parti si impegnano ad astenersi



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

da qualsiasi utilizzo del reciproco emblema/logotipo diverso da quello autorizzato, incluse eventuali rimozioni, modifiche, distorsioni e/o alterazioni di qualsiasi genere ed in qualsiasi forma anche se utilizzato congiuntamente a parole, frasi, slogan o claim.

In ogni caso, le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni e loghi ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e il logo di una delle Parti senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.

Nell'utilizzo dell'emblema/logotipo C.R.I. secondo le modalità e alle condizioni di cui ai precedenti commi, AGESCI si impegna ad agire nel rispetto delle prescrizioni di cui al "Manuale di Comunicazione istituzionale" e alle "Norme per la tutela dell'emblema e del logotipo" ovvero al Codice Etico e alle "Linee guida per le attività di informazione e mass media" che qui si intendono integralmente richiamati.

AGESCI si impegna, in ogni caso, nel corso dello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Protocollo, ad astenersi dall'associare l'emblema/logotipo CRI a discussioni o simboli di carattere politico, religioso o filosofico, nonché dal porre in essere atti che possano ledere l'immagine della CRI o che siano in qualsiasi modo pregiudizievoli nei confronti della stessa e dei suoi Principi.

C.R.I. altresì, si impegna, nel corso dello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Protocollo, ad astenersi dall'associare l'emblema/logotipo Agesci a discussioni o simboli di carattere politico, religioso o filosofico, nonché dal porre in essere atti che possano ledere l'immagine di Agesci o che siano in qualsiasi modo pregiudizievoli nei confronti della stessa e dei suoi Principi.

Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente accordo.

Articolo 7 – Obblighi assicurativi

AGESCI dà atto che il personale volontario e dipendente ed i soggetti, a qualsiasi titolo, eventualmente coinvolti nelle attività del presente Protocollo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa. C.R.I. garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti, collaboratori o volontari eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Protocollo.

Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione ad eventuali e particolari esigenze, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 8 – Requisiti di Onorabilità

Ciascuna Parte dichiara: (i) di non essere assoggettata a procedure concorsuali; (ii) di non essere sottoposta ai divieti ed alle decadenze di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

CRI si impegna ad astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che possa determinare una violazione della normativa applicabile in materia di corruzione sia nel settore pubblico sia privato. Di conseguenza, CRI si impegna a non ricevere l'offerta, la promessa o la dazione di denaro e/o



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

altra utilità di qualsiasi natura non dovuti. CRI si impegna altresì a non offrire, promettere o concedere, direttamente o indirettamente, mediante i propri dipendenti, dirigenti, collaboratori o terzi in genere, benefici od altri vantaggi di qualsiasi natura a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati, inclusi dipendenti, dirigenti e/o collaboratori di AGESCI, loro parenti ed altre persone che abbiano con le stesse relazioni di colleganza o di interesse.

Mutatis mutandis, le presente disposizioni si applicano anche nei confronti di AGESCI.

Le Parti, in caso di violazione del presente articolo, si riserveranno la facoltà di risolvere immediatamente il presente Protocollo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti dalla Parte non inadempiente a seguito della violazione del presente articolo.

Articolo 9 – Buona Fede e Forza Maggiore

Le Parti si impegnano a collaborare ed agire secondo buona fede nell'esecuzione del presente Protocollo anche al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità ivi indicate.

Le Parti sono in ogni caso sollevate da ogni responsabilità nei casi di inadempimento o ritardata esecuzione delle prestazioni previste nel presente Protocollo dovuti a Eventi di Forza Maggiore. Per "Evento di Forza Maggiore" si intende un accadimento al di fuori del controllo della Parte interessata, verificatosi senza sua colpa o negligenza quale, a titolo meramente esemplificativo, impossibilità per eventi naturali avversi di adempiere alle proprie obbligazioni nel caso di guasti, scioperi generali nazionali, black-out nazionali superiori alle 5 ore, epidemie, terremoti, incendi, tempeste, inondazioni, embarghi commerciali od industriali, guerre, sabotaggio, tumulti, crollo di edifici, divieti, misure restrittive e/o impedimenti disposti da leggi e/o provvedimenti vincolanti intervenuti successivamente alla conclusione del presente Protocollo.

La Parte che non possa adempiere ai propri obblighi contrattuali per causa di un Evento di Forza Maggiore dovrà informare prontamente l'altra Parte dal momento in cui ha avuto conoscenza dell'Evento di Forza Maggiore e dovrà provvedere a dare esecuzione ai propri impegni non appena cessino gli effetti del suddetto Evento.

Articolo 10 – Non esclusività

Le Parti convengono che il presente Protocollo ha carattere di non esclusività rimanendo le Parti libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si avvieranno modelli di collaborazione similari.

In tal caso sarà specifico onere di ciascuna di porre in essere ogni cautela utile per ovviare all'insorgenza di qualsivoglia confondibilità tra l'oggetto del presente Protocollo di intesa e quello delle eventuali collaborazioni similari.

Articolo 11 – Risoluzione delle controversie e foro competente



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi questione che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 12 – Modifiche

Ogni modifica o integrazione al presente accordo non avrà validità se non risulterà da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

Articolo 13 – Clausole generali e disposizioni finali

Il presente Protocollo non costituisce né intende costituire in futuro le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un Accordo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato.

Qualora una o più clausole del presente atto vengano colpite da nullità o vengano rese inapplicabili dall'effetto della legge o da una decisione che si impone alle Parti, ciò non determinerà automaticamente la nullità dell'insieme del presente protocollo né potrà alterare la validità e il carattere obbligatorio dell'insieme delle altre clausole. Le Parti, in tali casi, tenteranno di apportare al presente protocollo gli emendamenti necessari affinché sia rispettata la volontà iniziale delle Parti e sia comunque garantito il perseguimento della iniziale, comune finalità.

La tolleranza, anche reiterata, di una delle Parti per comportamenti attivi od omissivi in violazione degli obblighi assunti col presente contratto non costituisce precedente, né informa comunque la validità della clausola violata o derogata. Eventuali ritardi o omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivanti dal presente Protocollo non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo.

Roma lì, 17/03/2023

Per Agesci
I legali rappresentanti
Roberta Vincini, Francesco Scoppola

Per L'Associazione della Croce Rossa Italiana
- OdV
Il legale rappresentante
Presidente Nazionale f.f.
Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI